

## Articolo 18

*(Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 07/11/2023)*

- a) L'insegnante, su richiesta motivata, può autorizzare l'entrata posticipata sul normale orario di lezione in situazioni eccezionali e contingenti, con un numero di permessi non superiore a sei (6) ogni quadrimestre. Di norma l'ingresso non è consentito dopo le 9:50. La richiesta deve essere giustificata e sottoscritta dal genitore dell'alunno minorenni tramite registro elettronico, o direttamente dall'alunno maggiorenne, riguardo al quale la scuola si riserva di dare comunicazione alla famiglia, se necessario.
- b) L'alunno minorenni può lasciare la Scuola prima del termine delle lezioni senza essere accompagnato solo:
  - a. nei casi previsti dall'articolo 16,
  - b. nel caso in cui non frequenti le lezioni di religione con scelta per uscita dalla scuola,
  - c. in caso di sospensione anticipata delle attività didattiche previo preavviso alla famiglia.

In tutti gli altri casi può lasciare in anticipo la Scuola solo in presenza di uno dei genitori (o di altra persona maggiorenne munita di delega scritta della famiglia), previa autorizzazione della presidenza. Tali permessi non devono superare il numero di tre (3) ogni quadrimestre.

La Presidenza può prendere in considerazione situazioni eccezionali e motivate e, previo contatto diretto con la famiglia (anche con mezzi telematici), può autorizzare l'uscita autonoma dello studente.

**c) Per gli alunni minorenni non residenti o domiciliati nella Provincia di Reggio Emilia ("fuori sede"), i quali genitori non siano residenti o domiciliati nella Provincia di Reggio Emilia e non siano conviventi con il figlio/a, sarà consentita l'uscita anticipata per validi e comprovati motivi su richiesta del genitore o tutore che contestualmente si impegna a sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità sull'alunno a partire dall'effettivo orario di uscita garantendo in relazione alla maturità e alla capacità del figlio/a di gestire in autonomia gli spostamenti previsti. Il Dirigente si riserva comunque la facoltà di diniego nel caso si verificano situazioni di mancanza di sicurezza del minore.**

La richiesta, presentata attraverso apposita modulistica predisposta dalla scuola, dovrà essere sottoscritta con firma autografa e corredata da copia di un valido documento di riconoscimento del genitore.

Si ricorda altresì che il DPR 122/09 art. 14 c.7 prevede, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli alunni "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".